

---

---

**PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO n° 23 del 30/11/2012**

Determina n° 23 /2012 del 30/11/2012

**OGGETTO DELLA PROPOSTA**

**CONTROVERSIA SOLITO NICOLA C/AMAT S.P.A. PRESA D'ATTO DISPOSITIVO DI SENTENZA E ADOZIONI DECISIONI CONSEGUENTI.**

**Ufficio proponente: AREA PERSONALE E RETRIBUZIONI**

**ALLEGATI/NOTE:**

- ALLEGATO 1** – e-mail Avvocato Barberio del 18 luglio 2012;
- ALLEGATO 2** – dispositivo del Tribunale di Taranto, emesso in data 17/07/2012;
- ALLEGATO 3** – e-mail Avvocato Barberio del 13 novembre 2012;
- ALLEGATO 4** – parere reso dall'Avvocato Barberio in data 11/05/2012 nell'ambito della controversia, di contenuto analogo, Lochi Gregorio c/ AMAT.

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

**Premesso che:**

- Con ricorso giudiziario, depositato in Cancelleria in data 9 gennaio 2007, il sig. Solito Nicola, ex dipendente dell'AMAT, assunto con due diversi contratti di lavoro a termine nel profilo professionale di operatore d'esercizio, rappresentato e difeso dall'Avvocato Vittorio Romeo, ha convenuto in giudizio l'AMAT S.p.A. chiedendo:
  - 1) che fosse accertata l'illegittimità del termine apposto a due successivi contratti di lavoro, il primo sottoscritto il 14/06/2003 ed il secondo in data 02/01/2004 e, quindi, la sussistenza tra le parti di un contratto a tempo indeterminato, con conseguente riammissione in servizio;
  - 2) che la Società fosse condannata al pagamento delle retribuzioni omesse, il tutto con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipante.
- La Società, rappresentata dall'avvocato Roberto Barberio del foro di Taranto, costituitasi in giudizio ha respinto le pretese di controparte in fatto e diritto.
- Con propria e-mail del 18 luglio 2012 (All. 1) l'Avvocato Barberio ha trasmesso l'allegato dispositivo del 17/07/2012 (All. 2), con cui la Dott.ssa Elvira Palma, in funzione di Giudice del Lavoro, ha deciso quanto segue:
  - 1) dichiarato la nullità della clausola relativa all'apposizione del termine finale al primo contratto di lavoro stipulato tra l'istante e la società resistente;
  - 2) dichiarato che tra la Società e l'istante si è instaurato un rapporto di lavoro a subordinato a tempo indeterminato a far data del 14/06/2003;
  - 3) ordinato alla Società di riammettere immediatamente il dipendente con le mansioni di "sportellista" e di corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità nella misura di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre gli interessi legali dalla data di pronuncia fino al soddisfo;

4) condannato la Società al pagamento delle spese processuali in favore dell'avvocato Romeo Vittorio, dichiaratosi anticipatario.

- Come si rileva dagli atti sopra citati, il Giudice del Lavoro ha ingiunto all'AMAT di assumere il Solito nelle mansioni di "sportellista" e, pertanto, l'Avvocato di controparte ha chiesto ed ottenuto la correzione dell'errore materiale della sentenza.
- Con e-mail del 13 novembre 2012 (All. 3) l'Avvocato Barberio ha trasmesso copia del provvedimento di correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza conclusiva n° 5794/2012, con cui il Giudice adito ha ordinato la correzione del dispositivo del 17/07/2012.
- Con successiva e-mail del 14 novembre 2012, in merito agli adempimenti da assumere, il legale aziendale ha sottolineato quanto segue:
  - 1) procedere al pagamento delle spese legali, al fine di evitare azioni esecutive;
  - 2) procedere, altresì, al pagamento dell'indennità risarcitoria a favore del Solito, pur con riserva di ripetizione all'esito del giudizio d'appello.



#### CONSIDERATO CHE:

- relativamente all'obbligo di reintegrazione del Solito nel posto di lavoro, con un precedente parere reso dal legale aziendale precitato in analoga causa (vedi parere del 11/05/2012, All. 4) questi ha sottolineato che dal punto di vista civile l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro rientra nella categoria delle obbligazioni non fungibili di fare e che, avendo natura incoercibile, non possono essere suscettibili di esecuzione forzata;
- relativamente agli eventuali riflessi penali connessi alla mancata reintegrazione nel posto di lavoro, secondo la Giurisprudenza di merito, a fronte dell'inottemperanza di un ordine del giudice, non derivano conseguenze penali a carico del datore di lavoro (sentenza della SS.UU. della Corte di Cassazione n° 36692/2007).

#### TANTO PREMESSO:

- Si propone di dare esecuzione parziale alla sentenza in esame, non procedendo alla reintegrazione nel posto di lavoro del Sig. Solito Nicola ma liquidando, a favore dello stesso, le somme indicate dal Giudice a titolo di indennità risarcitoria, al sol fine di evitare l'esecuzione forzata, pur sempre con riserva di ripetizione delle somme all'esito del giudizio d'appello.

- Sempre al fine di evitare l'esecuzione forzata e con riserva di ripetizione, si propone, altresì, di liquidare spese legali dovute all'Avvocato Romeo Vittorio, dichiaratosi anticipatario.

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE   
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO   
IL DIRETTORE GENERALE \_\_\_\_\_

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

- vista la proposta che precede;
- esaminati gli atti;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

#### DETERMINA

1. di prendere atto del dispositivo di sentenza emesso in data 17/07/2012 dal Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, come successivamente corretto in data 15/10/2012, nell'ambito del procedimento iscritto al NRG 271/2007 tra Solito Nicola c/AMAT S.p.A.;
2. di dare mandato agli Uffici competenti, al sol fine di evitare l'esecuzione forzata, di eseguire parzialmente il dispositivo in esame, non procedendo alla reintegrazione nel posto di lavoro del Sig. Solito

Nicola, e liquidando, pur con riserva di ripetizione delle somme all'esito del giudizio d'appello, al sol fine, quindi, di evitare l'esecuzione forzata, le somme indicate dal Giudice, e più precisamente:

- A) l'indennità risarcitoria del danno, a favore del ricorrente, nella misura di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla data di emissione del provvedimento fino al soddisfo;
- B) le spese di processuali a favore del legale di controparte, dichiaratosi anticipatario, Avvocato Romeo Vittorio, liquidate in complessivi € 2'000,00, oltre IVA, al contributo integrativo e al rimborso delle spese generali nella misura di legge.

firmato: **L'AMMINISTRATORE DELEGATO**  
( *Dott. Francesco Walter Poggi* )



## PEC Direttore Amministrativo AMAT

---

**Da:** PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>  
**Inviato:** lunedì 10 dicembre 2012 10.27  
**A:** PEC Area Personale (areapersonale@pec.amat.ta.it); PEC Unità Affari generali (affarigenerali@pec.amat.ta.it); PEC Unità Controllo gestione (controllogestione@pec.amat.ta.it)  
**Cc:** PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)  
**Oggetto:** Trasmissione determinazione dell'Amministratore delegato n. 23/2012  
**Allegati:** Determinazione dell'A.D. n. 23 del 30-11-2012.pdf

Trasmetto in allegato, per la relativa esecuzione, la determinazione dell'Amministratore delegato n. 23/2012.  
Pietro Carallo

---

**Dott. Pietro Carallo**  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



### **AMAT S.p.A.**

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: [carallo@amat.ta.it](mailto:carallo@amat.ta.it)

Legal-mail: [direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it](mailto:direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it)

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

---

## PEC Direttore Amministrativo AMAT

---

**Da:** PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>  
**Inviato:** martedì 4 dicembre 2012 17.44  
**A:** PEC Lucia MASTROPIERRO (consigliere@pec.amat.ta.it); PEC Giancarlo CIACCIA (consigliere1@pec.amat.ta.it)  
**Cc:** PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)  
**Oggetto:** Invio proposta di determinazione dell'Amministratore delegato n. 23 del 30-11-2012  
**Allegati:** Proposta di Determinazione n. 23 del 30-11-2012.PDF

Egredi Consiglieri,

in allegato alla presente invio la seguente proposta di determinazione dell'Amministratore delegato:

➤ n. 23 del 30/11/2012;

Come concordato, in assenza di osservazioni o suggerimenti (da comunicare con lo stesso mezzo), la stessa diverrà esecutiva tra 3 giorni di calendario.

Saluti cordiali.

Pietro Carallo

---

**Dott. Pietro Carallo**  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



### **AMAT S.p.A.**

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: [carallo@amat.ta.it](mailto:carallo@amat.ta.it)

Legal-mail: [direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it](mailto:direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it)

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

---

## PEC Direttore Amministrativo AMAT

---

**Da:** PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>  
**Inviato:** lunedì 10 dicembre 2012 10.39  
**A:** PEC Presidente Collegio sindacale (mail@pec.studioamodio.eu); PEC Luciano LATARTARA (luciano.latartara@pec.commercialisti.it); PEC Cataldo RUTA (collegiosind1@pec.amat.ta.it); PEC Revisore Contabile (francesco.causarano@pec.commercialisti.it)  
**Cc:** PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)  
**Oggetto:** Trasmissione determinazione dell'Amministratore delegato nn. 23/2012, 24/2012, 25/2012 e 26/2012  
**Allegati:** Determinazione dell'A.D. n. 23 del 30-11-2012.pdf; Determinazione dell'A.D. n. 24 del 05-12-2012.pdf; Determinazione dell'A.D. n. 25 del 05-12-2012.pdf; Determinazione dell'A.D. n. 26 del 06-12-2012.pdf

Spett. Collegio sindacale AMAT S.p.A.  
Spett.le Revisore contabile AMAT S.p.A.

in allegato alla presente si inviano, per opportuna conoscenza, le seguenti determinazioni dell'Amministratore delegato:

- n. 23 del 30/11/2012;
- n. 24 del 05/12/2012;
- n. 25 del 05/12/2012;
- n. 26 del 06/12/2012.

Distinti saluti.

---

**Dott. Pietro Carallo**  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



**AMAT S.p.A.**

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: [carallo@amat.ta.it](mailto:carallo@amat.ta.it)

Legal-mail: [direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it](mailto:direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it)

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

---

Dott.ssa Fabiola Menenti



Da: roberto barberio [robertobarberio43@gmail.com]

Inviato: mercoledì 18 luglio 2012 16.28

A: direttore; carallo; menenti

Oggetto: SOLITO NICOLA c. AMAT

Allego: verbale di udienza del 17.07.2012 + dispositivo di sentenza emesso dal G.L. (Lastella) all'esito del giudizio proposto da Solito Nicola. E' davvero improbo fronteggiare chi governa a suo modo la soluzione dei litigi. Ormai il divieto di reclutamento, voluto dalla legge, può essere eluso attraverso la via giudiziaria. Cioè attraverso la sapienza di taluni giudici, addirittura in grado, come nel nostro caso, di ordinare all'Amat la riammissione in servizio del ricorrente (dichiaratosi assunto a termine come autista) con le mansioni di **sportellista** (!!!). Miracoli del copia&incolla! Si potrebbe addirittura affermare che la sentenza è stata particolarmente benevola nella contenuta condanna al pagamento di 2,5 mensilità (il minimo previsto dalla Legge), ma una tale amplificazione di esultanza sarebbe davvero smisurata al cospetto di una "riammissione" tanto cieca e sorda avverso ogni argomentazione contraria. Ovviamente suggerisco di fare appello (come per il caso Lochi) e, nel frattempo, di valutare se ottemperare o meno all'ordine di riammissione, con riserva di appello (in ogni caso da proporre prima che l'altra parte chieda la correzione dell'errore materiale concernente la mansione di sportellista), contestualmente al quale andrebbe richiesta l'inibitoria.


A risentirci sulla questione,

Roberto Barberio

13028

Prot. n. 20 LUG. 2012

Dir.	PRESIDENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
DG	DIREZIONE GENERALE	<input checked="" type="checkbox"/>
DA	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	<input checked="" type="checkbox"/>
DT	DIREZIONE TECNICA	<input type="checkbox"/>
SE	ESERCIZIO MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>
DAG	AFFARI GENERALI/REGISTRI	<input type="checkbox"/>
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	<input type="checkbox"/>
UC	CONTABILITA'/FISCALITA'	<input type="checkbox"/>
UI	INFORMATICA	<input type="checkbox"/>
UP	PERSONALE/RETROBUIZIONI	<input checked="" type="checkbox"/>
UT	TECNICO	<input type="checkbox"/>
UP1	PRODOTTI/TECNICO	<input type="checkbox"/>
UR	PASSEGGERIA/ECONOMATO	<input type="checkbox"/>
UR1	STAFF/CAVALLI	<input type="checkbox"/>



App. 2



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale di Taranto

Il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa ANNAMARIA LASTELLA, alla udienza del 14.4.2012

ha pronunciato, mediante lettura in udienza, il seguente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

~~nella causa fra~~

SOLITO NICOLA, rappr. e dif. dall'avv. ROMEO VITTORIO

- RICORRENTE -

contro

AMAT SPA, in persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif. da avv. BARBERIO ROBERTO

- CONVENUTO -

OGGETTO: conversione di contratto a tempo indeterminato

P.Q.M.

P.Q.M.

Accoglie la domanda attorea per quanto di ragione, e per l'effetto:

- *Dichiara la nullità della clausola appositiva del termine finale al contratto di lavoro stipulato tra il ricorrente e la convenuta in data 14.6.2003;*
- *dichiara che tra le parti sussiste dal 14.6.2003 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;*
- *ordina all'AMAT spa di riammettere in servizio il SOLITO con le mansioni di addetto alla sportelleria;*
- *condanna l'AMAT spa a pagare al SOLITO, a titolo di risarcimento del danno per il periodo dall'illecito contrattuale a oggi, un'indennità onnicomprensiva nella misura di 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto corrisposta nel settembre 2003, oltre agli interessi legali dalla data di questa pronuncia al soddisfo;*
- *condanna, altresì, AMAT spa alla rifusione in favore del SOLITO delle spese processuali in complessivi € 2.000,00, oltre all'IVA, al contributo integrativo e al rimborso delle spese generali nella misura di legge, con distrazione in favore dell'avv. ROMEO VITTORIO, procuratore dichiaratosi anticipante.*

Taranto, 14.4.2012

Il Tribunale\_Giudice del Lavoro

Dr. Annamaria LASTELLA



**Dott.ssa Fabiola Menenti**

---

**Da:** Marco Barberio [marcobarberio77@gmail.com]

**Inviato:** martedì 13 novembre 2012 10.12

**A:** menenti

**Oggetto:** AMAT / SOLITO

Allego copia del provvedimento di correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza conclusiva del giudizio in oggetto.

Con i migliori saluti


marco Barberio

Att. 3

26/11/2012

Con provvedimento del 19/10/2012 il Giudice  
Castelle ha disposto la correzione degli errori  
materiali della sent. n. 5794/12 ordinando che  
" nel dispositivo delle sentenze emesse in data  
17/7/2012 all'atto del proc. n. 271/416. P. S. SOUTO  
MICOLA ed AMAT Spa, ora legge "addetto alle sportellieri"  
debbe leggersi ed intendersi "autore addetto alle guide  
degli automezzi estendoli" e che nella motivazione  
delle sentenze, dovendo leggersi le POSITIVE ITALIANE  
debbe leggersi ed intendersi "AMAT Spa" "

810 7 NOV. 2012

  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Giancarlo BALDASSARRE)



È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Torino, il 8 NOV. 2012  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Giancarlo BALDASSARRE)  
  
TRIBUNALE

SENT. 5794/2012

*Il giudice*

letta l'istanza di correzione di errori materiali contenuti nella motivazione e nel dispositivo della sentenza emessa all'esito del sopraemarginato procedimento in data 17.7.2010 (ric. SOLITO NICOLA c/ AMAT spa), nelle parti in cui si legge "addetto alla sportelleria" o "POSTE ITALIANE spa";

rilevato che effettivamente, in dispositivo si legge "addetto alla sportelleria", laddove *petitum* del ricorso (e motivazione di accoglimento) si riferisce esclusivamente alle mansioni di "autista addetto alla guida degli automezzi aziendali"; ed ancora nella motivazione talora si legge "POSTE ITALIANE spa" laddove il convenuto è "AMAT spa";

che trattasi di evidenti errori materiali (avista/refuso di stampa), per cui può procedersi alla relativa correzione;

P.Q.M.

- a correzione degli errori materiali sopra indicati, dispone che nel dispositivo della sentenza emessa in data 17.7.2012 all'esito del proc. n. 271/07 R.G. fra SOLITO NICOLA ed AMAT spa, ove leggesi "addetto alla sportelleria", debba leggersi ed intendersi "autista addetto alla guida degli automezzi aziendali";
- e che nella motivazione della sentenza, laddove leggesi "POSTE ITALIANE spa", debba leggersi ed intendersi "AMAT spa";
- dispone che la presente correzione sia annotata in calce all'originale della sentenza e delle copie di essa eventualmente già estratte ed ancora in possesso della Cancelleria, espressamente significando che la presente ordinanza di correzione di errore materiale sostituisce la propria precedente ordinanza in data 5-9 ottobre 2012;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti consequenziali.

Torino, 15.10.2012

*Il Giudice del Lavoro*

Dr. Annamaria LISTELLA

*Prodotto*

17.07.2012  
19 OTT. 2012



5/11/2012  
P. P. Vignone  
Avv. Vittorio Romano

P.P.V.  
Avv. Daniela  
*[Signature]*

# Studio Associato Barberio

Al 4)

Avv. Roberto Barberio  
Avv. Luca Barberio  
Avv. Marco Barberio

Taranto, li 11 maggio 2012

Amat SpA  
Via C. Battisti, 657  
74100 Taranto

**OGGETTO:** Reintegrazione di Lochi Gregorio disposta con sentenza n. 5148/2011 del Trib. di Taranto (sezione lavoro) impugnata dall'Amat SpA

Con riferimento al caso in oggetto - al di là delle ragioni di merito ampiamente descritte nel ricorso in appello, da reputarsi meritevoli di affidamento alla luce della favorevole giurisprudenza evocata - la questione va sussidiariamente incentrata sulla possibilità o meno di eseguire il provvedimento giudiziale immediatamente esecutivo, emesso dal giudice del lavoro, con condanna avente per oggetto un obbligo di fare non fungibile.

Secondo l'orientamento nettamente maggioritario, il provvedimento in questione - concernente un'obbligazione di fare infungibile - non è suscettibile di esecuzione forzata. Tanto, viene affermato in linea con il costante orientamento giurisprudenziale sull'incoercibilità ex art. 612 c.p.c. dell'obbligo giuridico consistente in un c.d. *facere infungibile*.

Conseguenze civilistiche - A fronte dell'inottemperanza del datore di lavoro, il lavoratore, forte della reintegrazione disposta in suo favore, può avvalersi della sentenza, avente forza di titolo esecutivo, per domandare l'esecuzione forzata quanto al pagamento delle mensilità arretrate. Ma, nel nostro caso, tale ipotesi deve fare i conti con la circostanza che l'interessato lavora tuttora alle dipendenze dell'azienda di trasporto di Bologna. Il problema resta in piedi, comunque, per le sei mensilità e le spese di giudizio liquidate che, al fine di evitare l'esecuzione, andrebbero pagate con riserva di ripetizione.

Conseguenze penali - L'inottemperanza a un ordine del giudice assume rilevanza penale solo quando il contributo dell'obbligato è indispensabile a dare effettività alle prestazioni imposte dalla sentenza. Nel caso che ci occupa, trova solida applicazione il principio enunciato dalle SS. UU. della Cassazione Penale (sentenza n. 36692/2007): "Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziari previsti dall'art. 388 comma 2 c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che la natura personale delle prestazioni imposte ovvero la natura interdittiva dello stesso provvedimento esigano per l'esecuzione il contributo dell'obbligato. Infatti l'interesse tutelato dal secondo come dal primo comma dell'art. 388 c.p. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione". Anteriormente (Cass. pen. sez. I n. 2603/2004): "non integra il reato di cui all'art. 650 c.p. l'inottemperanza del datore di lavoro all'ordine del giudice civile di reintegrazione del lavoratore licenziato nel posto di lavoro, emesso ai sensi dell'art. 18 l. n. 300 del 1970 (c.d. statuto dei lavoratori), restando ferma la possibilità di configurare, nella detta inosservanza, l'ipotesi di reato di cui all'art. 388 stesso codice, sempre che ricorrano gli elementi costitutivi tipici della condotta di quest'ultimo reato (nella specie ritenuti insussistenti)".

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento. invio i miei migliori saluti,

avv. Roberto Barberio

